



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Roma 20/04/2010  
Prot. n. 0021811

Ai Direttori degli Atenei Federati  
All' Ufficio dirigenziale delle strutture  
di supporto alle attività del Rettore  
Ai Dirigenti le Ripartizioni  
I^ Affari Generali  
II^ Personale  
III^ Affari Patrimoniali  
IV^ Studenti  
V^ Supporto Organi di Governo  
VI^ Ragioneria  
VII^ Attività Edilizie  
IX^ Relazioni Internazionali  
Al Dirigente dell'Area InfoSapienza  
Al Coordinatore dell'Ufficio Stipendi

Loro Sedi

**OGGETTO: Art. 24, comma 3 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.  
Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti.**

L'art. 24 del D. Lgs. n. 165 del 2001 disciplina il trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale.

In base all'art. 24, comma 1, la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai vigenti contratti collettivi per le aree dirigenziali e si compone di una parte fondamentale ed una accessoria, quest'ultima correlata alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti.

Il successivo **comma 3 dell'art. 24** sancisce il principio dell'"**onniscoprensività**" del trattamento economico dei **dirigenti**, in base al quale, il trattamento come sopra determinato, ossia nelle sue componenti sia fondamentali che accessorie, remunera "**qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa**".

La *ratio* di tale principio risiede nella particolare posizione che assumono i dirigenti nell'ambito dell'organizzazione della pubblica amministrazione.



Difatti, ai dirigenti è direttamente attribuita la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, nonché il potere di adottare le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, con assunzione della diretta responsabilità per dette gestioni, le quali comportano un impegno di carattere esclusivo verso l'Amministrazione di appartenenza, nonché un trattamento economico adeguato, definito in un apposito CCNL, oggetto di distinta ed autonoma contrattazione.

Quindi, per effetto del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, eventuali ulteriori compensi erogati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, che provengano "**in ragione di incarichi esterni ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel provvedimento di conferimento delle funzioni**", devono confluire nel conto di bilancio in entrata dell'Amministrazione di appartenenza, per essere destinati al trattamento economico accessorio della dirigenza nel suo insieme" (**art. 24, comma 3 cit., secondo periodo**).

Decisivi chiarimenti in merito alla portata applicativa delle fattispecie contenute nell'art. **art. 24, comma 3**, sono stati espressi, nel **Parere del Consiglio di Stato - Commissione speciale sul Pubblico impiego del 4 maggio 2005**, anche nell'intento di armonizzare le precedenti interpretazioni date da talune amministrazioni.

In particolare, le disposizioni contenute nell'art. 24, comma 3 cit., individuano **tre tipologie di incarichi dirigenziali**, nelle quali, in concreto, viene in rilievo il principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.

Esse sono le seguenti:

- incarichi conferiti "**in ragione dell'ufficio**";
- incarichi "**comunque conferiti**" dall' Amministrazione di appartenenza;
- incarichi conferiti "**su designazione**" dell' Amministrazione di servizio.

**a)** Per quanto attiene agli incarichi conferiti "**in ragione dell'ufficio**", secondo il citato Parere, sono da intendersi quelli strettamente connessi alla pubblica funzione esercitata dal dirigente ed il cui svolgimento, peraltro, si collega inequivocabilmente al raggiungimento degli obiettivi assegnati.



Quindi, qualsiasi incarico, che sia ***direttamente o indirettamente connesso agli obiettivi*** assegnati ai singoli dirigenti, deve ritenersi rientrante nel regime di onnicomprensività e non da luogo ad alcun trattamento economico aggiuntivo.

b) Per quanto riguarda gli incarichi ***“comunque conferiti”*** dalla Amministrazione di appartenenza, il citato Parere fa riferimento agli incarichi conferiti ***“intuitu personae”***.

In essi rientrano gli incarichi di docenza in corsi di aggiornamento e/o formazione riservati al personale interno. Questi sono senz'altro da ritenersi inclusi nel regime di onnicomprensività di cui all'art. 24 cit., con la sola possibilità, per il dirigente che sia stato designato, di non accettarne il conferimento con atto espresso e motivato, come specificato dal Consiglio di Stato nel citato Parere del 4 maggio 2005.

c) La terza ipotesi riguarda gli incarichi conferiti ***“su designazione della Amministrazione di servizio”***.

Essi presuppongono una preliminare valutazione discrezionale a cura dell'Amministrazione in ordine alle qualità professionali del dirigente che dovrà rappresentarla.

Tali incarichi risultano caratterizzati, secondo il citato Parere del Consiglio di Stato, dalla circostanza che l'attività esplicata dal dirigente è connessa in maniera diretta al rapporto organico tra il dirigente e l'Amministrazione, della quale questi cura gli interessi ed esprime la volontà.

In questa fattispecie rientrano le seguenti tipologie di incarichi:

◆ incarichi conferiti quando sia normativamente prevista la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione in organi e/o organismi facenti capo ad enti e soggetti giuridicamente distinti da La Sapienza diversi (es. organi direttivi o amministrativi di enti di ricerca);

◆ incarichi che implicano la partecipazione ad enti di cui La Sapienza è parte (fondazioni, associazioni, consorzi universitari);

◆ incarichi implicanti la partecipazione a commissioni di studio, di indagine, ispettive o di controllo, istituite presso l'Amministrazione di appartenenza.

Detti incarichi rientrano nel regime di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti e non possono essere ulteriormente remunerati.



L'orientamento sopra espresso ha trovato conferma in taluni recenti interventi giurisprudenziali (da ultimo, per tutti: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 01.10.2008, n. 24373; Corte dei Conti, Sez. Controllo regione Campania, Parere n. 35 del 2009).

Dal regime di onnicomprensività sopra detto sono ovviamente da escludere il rimborso delle missioni per le attività espletate in ragione dell'ufficio, nonché tutti quei compensi percepiti che abbiano carattere meramente restitutorio, in quanto costituiscano lo strumento per assicurare il rimborso delle spese minute connesse all'espletamento dell'incarico.

La disciplina legislativa di cui all'art. 24, co. 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, va **integrata** con la disciplina prevista dal vigente CCNL del 5 marzo 2008, relativo al personale dirigente delle università e degli enti di ricerca.

In particolare, l'**art. 26** di detto CCNL considera gli "**incarichi aggiuntivi**" dei dirigenti, che coincidono con le tre tipologie definite dal citato art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, e, cioè, gli incarichi conferiti ai dirigenti :

- *"in ragione del loro ufficio"*
- *"o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio"*
- *"o su designazione delle stesse".*

Secondo l'**art. 26** cit., i compensi dovuti da soggetti terzi per detti incarichi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono sui fondi di cui ai successivi artt. 55 e 62 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio.

Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti "incarichi aggiuntivi", viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una *quota* ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto: tale quota verrà definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell'importo disponibile, una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Nell'attribuzione degli "incarichi aggiuntivi", dovranno essere seguiti *criteri* che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, dei relativi impegno e responsabilità, delle capacità professionali, assicurando altresì il criterio della rotazione e verificando che l'impegno richiesto per l'espletamento



degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di incarico.

Sono **esclusi** dal regime dell'onnicomprendività del trattamento economico dirigenziale e dall'ambito di applicazione dell'art. 24, comma 3 del D.lgs. n. 165 del 2001, **gli incarichi esterni**, conferiti da soggetti terzi, pubblici o privati, aventi il carattere dell'**occasionalità** in ordine all'**impegno** richiesto, che, pur conferiti in virtù della specifica competenza e professionalità della persona, hanno carattere e finalità **del tutto estranei** allo svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali e, quindi, **non sono conferiti ai dirigenti "in ragione del loro ufficio"**.

In essi rientrano:

- la partecipazione in qualità di membri esperti a commissioni di gara e/o concorso presso altre amministrazioni;
- la partecipazione in commissioni di collaudo tecnico presso altre amministrazioni;
- le docenze in corsi di formazione e/o aggiornamento rivolte a personale esterno, presso enti pubblici o privati;

Detti incarichi sono consentiti purchè:

- implichino un impegno temporale breve, circoscritto e limitato nel tempo;
- non siano in conflitto di interessi con l'attività svolta presso l'Ateneo;
- non pregiudichino in alcun modo l'esercizio delle funzioni ordinariamente svolte in ragione del proprio ufficio;
- prevedano compensi di modica entità;

Per **tali ultime tipologie di incarichi**, sarà cura dei dirigenti interessati richiedere **preventiva autorizzazione** al Direttore Amministrativo, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità per il personale tecnico-amministrativo, emanato con **D. D. n. 496 del 08.06.2009**.

Resta fermo, invece, che, qualora gli incarichi conferiti rivestano il carattere di cui all'art. 24, comma 3, cit., primo periodo (ossia si tratti di *"incarichi conferiti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa"*), nei termini sopra chiariti e specificati, i compensi dovuti dai terzi



dovranno essere corrisposti direttamente a questa Amministrazione e confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza nel suo insieme, secondo quanto previsto dal citato **art. 24, comma 3, secondo periodo.**

Si raccomanda l'osservanza di quanto sopra esposto al personale dirigente tutto, nonché ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.

Cordiali saluti.

F.TO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO